

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1997

che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante l'importazione di palette semplici di legno originarie della Polonia

(97/797/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

applicato alle società che hanno collaborato e che non sono rientrate nel campione durante l'inchiesta iniziale ed è inoltre possibile accettarne gli impegni relativi alle esportazioni delle palette EUR.

- (3) Con regolamento (CE) n. 1633/97 della Commissione ⁽³⁾, in applicazione della nuova disposizione di cui sopra, il regolamento provvisorio è stato ulteriormente modificato con l'aggiunta all'elenco delle società che usufruiscono del dazio medio ponderato dei nominativi di diversi esportatori effettivamente nuovi e con l'accettazione degli impegni provenienti da alcuni di questi nuovi esportatori.

A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

- (1) Con regolamento (CE) n. 1023/97 ⁽⁴⁾, la Commissione ha imposto dazi antidumping provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori. Tali impegni riguardavano un unico tipo di paletta, cioè la paletta EUR.
- (2) Con regolamento (CE) n. 1632/97 della Commissione ⁽⁴⁾, detto regolamento provvisorio è stato modificato aggiungendo una disposizione secondo cui è possibile attribuire agli esportatori polacchi effettivamente nuovi il dazio medio ponderato

B. DETERMINAZIONE DEFINITIVA

- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie al fine delle risultanze definitive. Nel corso dell'inchiesta, è stato stabilito che, per eliminare gli effetti negativi del dumping, è necessario adottare misure antidumping definitive in forma di dazio ad valorem e, eventualmente, di impegni in materia di prezzo. Le risultanze e le conclusioni riguardanti tutti gli aspetti dell'inchiesta sono esposte dettagliatamente nella proposta della Commissione al Consiglio di imporre un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di palette di legno originarie della Polonia ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 150 del 7. 6. 1997, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 225 del 15. 8. 1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 225 del 15. 8. 1997, pag. 13.

⁽⁶⁾ Documento COM(97) 569. Successivamente la proposta è stata adottata dal Consiglio come regolamento (CE) n. 2334/97 del Consiglio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

**C. RICHIESTA PRESENTATA DAI NUOVI
ESPORTATORI**

- (5) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1633/97, altri otto nuovi produttori-esportatori polacchi hanno chiesto di ottenere lo stesso trattamento riservato alle società che avevano collaborato nel procedimento e che non erano rientrate nel campione durante l'inchiesta iniziale e hanno offerto impegni in relazione alla paletta EUR. Essi hanno fornito, su richiesta, le prove del fatto che sono realmente nuovi esportatori e ciò è ritenuto sufficiente per accettare gli impegni da loro offerti in relazione alla paletta EUR.
- (6) Due esportatori polacchi, inclusi nell'elenco delle imprese a cui era applicato il dazio medio ponderato, hanno adesso presentato impegni in relazione alla paletta EUR che sono ritenuti accettabili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni che i seguenti esportatori:

- MACED Sklad Palet, Jadwiga Macionga, PL-77-200 Miastko

- ENKEL Spółka Cywilna, PL-24-100 Pulawy
— Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, PL-84-300 Lebork
— Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe «DREWPOL», PL-98277 Braszewice
— PTN Krukłanki Sp. Z.o.o., PL-11612 Krukłanki
— WEDAM Spółka Cywilna, PL-83-322 Stezyca
— «AVEN» Sp. Z.o.o., PL-66-470 Kostrzyn
— Import-Export Jan Sibinski, PL-63-524 Czajkow
— «Empol» s.c., PL-62-812 Jastrzebniki 37
— P.P.H.U. «Alk», PL-73-240 Bierzwnik,

hanno offerto in relazione alla paletta EUR nell'ambito del procedimento antidumping relativo all'importazione di palette semplici di legno originarie della Polonia e catalogate al codice NC ex 4415 20 20 10.

Articolo 2

La presente accettazione prende effetto il giorno di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2334/97.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente